

Multe fino a 18 mila euro per chi bara sull'origine degli oli d'oliva

DI LUIGI CHIARELLO

Arriva una stretta sull'etichettatura degli oli d'oliva e sul loro imballaggio. Così come la conferma rigorosa della tenuta dei registri di entrata e uscita per tutte le tipologie di prodotto, la cui elusione costerà ai produttori fino a 6 mila euro. E con multe, che possono arrivare fino a 18 mila euro per chi inganna il consumatore, spacciando per prodotto con indicazione d'origine protetta un mix di oli d'oliva raffinati o olio di sansa. Mentre per chi nasconde in etichetta o bara sull'origine degli extravergini e dei vergini d'oliva, la multa potrà raggiungere i 9.500 euro. Il tutto è previsto da uno schema di decreto legislativo, recante un dispositivo sanzionatorio per le violazioni del regolamento 29/2012/UE, ieri all'esame preliminare del Consiglio dei ministri.

Andiamo con ordine:

IMBALLAGGI. Il mancato rispetto dei precetti comunitari relativi alla conformità degli imballaggi (art. 2 del regolamento UE 29/2012), relativamente alla capacità massima prefissata di 5 litri, per gli oli destinati al consumatore finale, e di 25 litri per quelli destinati al consumo in ristoranti, mense e ospedali, verrà punito con una sanzione tra 300 e 600 euro. Qualora non siano rispettati i criteri di legge per le chiusure degli imballaggi stessi, la sanzione potrà colpire da un minimo

di 800 a un massimo di 4.800 euro.

CATEGORIE DELL'OLIO. La mancata o differente indicazione in etichetta, rispetto alla tipologia del prodotto («extravergine», «vergine», «olio d'oliva», «composto di oli d'oliva raffinati e vergini» o «olio di sansa di oliva»), costerà ai trasgressori tra 1.600 e 9.500 euro.

DESIGNAZIONE DELL'ORIGINE. Attualmente non esiste una sanzione nella legislazione vigente

per il mancato rispetto dell'obbligo di indicare l'origine dell'olio in etichetta e nei documenti commerciali degli extravergini di oliva e vergini d'oliva. Lo schema di dlgs impone per queste violazioni una sanzione, tra un minimo di 1.600 e un massimo di 9.500 euro,

In secondo luogo, il tentativo di ingannare il consumatore, apponendo in etichetta indicazioni d'origine su oli che non posseggono le caratteristiche adatte a

essere sottoposti sotto tutela geografica verrà colpito con una sanzione, anch'essa non ancora prevista dall'ordinamento italiano e compresa tra 3.500 e 18 mila euro. È questo il caso di chi appone un'origine sugli imballaggi contenenti prodotti frutto di mix di oli d'oliva raffinati e vergini o sugli oli di sansa d'oliva.

Le norme attuali non prevedono sanzioni neppure per il mancato rispetto dell'obbligo di indicare l'origine nei documenti utilizzati per la movimentazione delle olive destinate alla produzione di olio. Il nuovo schema di dlgs esaminato dall'esecutivo prevedono una multa in questo caso compresa tra 600 e 3.500 euro.

Viene quindi sanzionato pesantemente anche l'utilizzo in etichetta di diciture facoltative senza aver rispettato i canoni a questo fine dettati dalla legge (fino

a 18 mila euro, per chi ha eluso gli obblighi dettati a riguardo dall'art. 5 del regolamento UE 29/2012.

LEGGIBILITÀ. Il dlgs prevede infine una sanzione fino a 9.500 euro per i produttori che impiegano etichette non visibili o illeggibili per le indicazioni obbligatorie degli oli, fino a 6.000 euro per chi elude l'obbligo di tenuta dei registri e fino a 3.000 euro per il produttore che utilizza recipienti privi di un sistema di identificazione delle partite o non censisce i recipienti non ancora etichettati.